

Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2006¹,
decreta:

I

La legge del 19 dicembre 1997² sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 14a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe
di controllo

La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando:

- a. la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato;
- b. i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;
- c. il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 20 cpv. 5

⁵ Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.

Art. 21

Abrogato

Art. 22 Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974³ sul diritto penale amministrativo.

¹ FF **2006** 8743

² RS **641.81**

³ RS **313.0**

Art. 23 cpv. 3

³ Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

II

La legge del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

² La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:

- a. il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento;
- b. il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli autoveicoli; e
- c. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giu-
sta la legge federale del 19 dicembre 1997⁶ concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 16 cpv. 5

⁵ La licenza di circolazione viene revocata se:

- a. la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997⁷ sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
- b. il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

⁴ RS **741.01**

⁵ RS **641.51**

⁶ RS **641.81**

⁷ RS **641.81**

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.⁸

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

